STATUTO

dell'associazione **PRT - Progetto Ricostruzione Taormina**

Art. 1 – Denominazione, sede e simbolo

È costituita l'associazione denominata **"PRT - Progetto Ricostruzione Taormina"**, con sede legale nel Comune di Taormina (ME) in Via Gaetano Martino 21 (di seguito, "**PRT**").
L'eventuale trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Il simbolo ufficiale di PRT è un emblema circolare delimitato da un doppio anello in tonalità di blu. L'interno è suddiviso orizzontalmente in due campi cromatici, con l'azzurro nella metà superiore e il blu nella metà inferiore. Nella parte alta campeggia la Centauressa di Taormina, rappresentata in silhouette blu pieno, coronata e rivolta verso destra, con globo crucigero nella mano sinistra. Al centro compare la dicitura "PROGETTO RICOSTRUZIONE TAORMINA" su tre righe, in maiuscolo, carattere lineare e colore bianco, con le iniziali "P – R – T" disposte in verticale lungo il margine sinistro del blocco testuale. I colori istituzionali sono due tonalità di azzurro/blu.

Art. 2 – Oggetto e durata

PRT intende realizzare, con metodo democratico, la partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica.

PRT ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea.

Art. 3 – Finalità

PRT promuove i valori della democrazia, della legalità, della partecipazione, dell'uguaglianza, della concorrenza, dello svolgimento delle funzioni pubbliche nell'esclusivo interesse dei cittadini, rispettando e promuovendo i principi costituzionali e le regole dell'etica pubblica.

PRT riconosce l'importanza del pluralismo ideologico, come base del principio democratico che si realizza nel confronto tra diverse opzioni politiche. Rivendica l'impegno nel consentire agli elettori la scelta tra posizioni alternative promuovendo una politica al servizio dell'interesse generale, senza compromessi né interessi di parte.

PRT ritiene che i pubblici poteri debbano agire sempre nei limiti imposti dalla progressiva espansione e tutela dei diritti e delle libertà individuali. Rifiuta modelli organizzativi fondati sulla delega senza adeguati controlli e sulla negazione o riduzione dei principi di collegialità e partecipazione.

Art. 4 – Soci

Possono aderire a PRT tutte le persone fisiche maggiorenni che ne condividono i principi, il programma politico e gli scopi associativi e che accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

La domanda di adesione comporta l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e le capacità di ciascuno.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal regolamento interno.
I soci si distinguono in:

- **fondatori**, presenti all'atto costitutivo;
- **ordinari**, ammessi successivamente;
- **onorari**, nominati per meriti particolari;
- **sostenitori**, i quali condividono i fini e i valori dell'Associazione e intendono sostenerne l'attività senza assumere impegni operativi.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci fondatori, ordinari e onorari partecipano alle attività di PRT in tutte le sue espressioni ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme del presente statuto e le disposizioni regolamentari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni socio è tenuto, nello svolgimento delle attività inerenti allo scopo associativo, a rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli organi direttivi.

Il versamento della quota associativa, come determinata dal Consiglio Direttivo, deve avvenire di norma entro il mese di Giugno. Il diritto di voto nell'assemblea può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l'anno in corso.

I soci sostenitori condividono valori e finalità dell'associazione. Possono partecipare pienamente alle discussioni dell'assemblea con funzione consultiva, senza però assumere ruoli operativi né avere diritto di voto in Assemblea o accesso alle cariche.

Art. 5.1 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per dimissioni o per espulsione.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo e hanno effetto dalla data di ricezione, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo ai fini dell'aggiornamento interno.

L'espulsione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato nei confronti del socio che:
a) tenga comportamenti gravemente contrari al presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi associativi;
b) tenga condotte gravemente lesive dell'immagine, del buon nome o degli interessi dell'associazione;
c) ponga in essere comportamenti incompatibili con le finalità associative o idonei a compromettere il corretto funzionamento dell'associazione.

Prima della deliberazione di espulsione, al socio devono essere contestati per iscritto gli addebiti, con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per presentare osservazioni scritte o chiedere di essere sentito.

La deliberazione di espulsione è comunicata per iscritto all'interessato ed è efficace dalla data della comunicazione.

Contro la deliberazione di espulsione il socio può proporre ricorso all'Assemblea entro 15 giorni dalla comunicazione. L'Assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 6 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Consiglio degli esperti (se nominato).

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e, ove ritenuto necessario, il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite alla medesima persona.

Tutte le cariche associative sono gratuite e non danno diritto ad alcun rimborso spese, se non nei limiti di quanto preventivamente autorizzato e di quanto documentato.

Art. 7 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto.

L'Assemblea:
a) approva il rendiconto o bilancio annuale;
b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
c) elegge il Presidente dell'Assemblea;
d) delibera sulle modifiche statutarie;
e) delibera sullo scioglimento dell'associazione secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto;
f) decide sui ricorsi dei soci nei casi previsti dal presente statuto;
g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dal presente statuto o rimessa alla sua competenza dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea tra i soci aventi diritto di voto, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente dell'Assemblea convoca e presiede l'Assemblea, coordina i lavori, accerta la regolare costituzione della seduta, verifica l'esito delle votazioni e cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari per quanto di competenza.

In sede di prima applicazione del presente statuto, fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea, la prima convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente dell'associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. La prima seduta è presieduta provvisoriamente dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.

In caso di assenza, impedimento, dimissioni, decadenza o inerzia del Presidente dell'Assemblea, la convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente dell'associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto o bilancio annuale, nonché ogni volta che se ne ravvisi la necessità. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto; in tal caso, se il Presidente dell'Assemblea non provvede entro un termine ragionevole, la convocazione è effettuata dal Presidente dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione oppure le modalità di collegamento a distanza, nonché l'ordine del giorno, ed è comunicato ai soci con mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità almeno sette giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti aventi diritto di voto, salvo i casi per i quali il presente statuto prevede maggioranze diverse.

Per l'elezione del Presidente dell'Assemblea è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea assiste il Consiglio Direttivo nell'elaborazione e nell'approfondimento della proposta politica di PRT, su cui sono costruite le diverse iniziative e campagne, procedendo attraverso la discussione sui temi, la raccolta di contributi e la promozione di consultazioni specifiche, facendo emergere le competenze necessarie e realizzando la necessaria sintesi.

Quando sia necessario per assicurare il coordinamento con aspetti organizzativi, l'Assemblea può invitare a partecipare ai propri lavori uno o più cittadini non membri, senza diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce, di norma e salvo circostanze oggettivamente ostative, anche mediante strumenti telematici. Il Consiglio Direttivo adotta gli accorgimenti necessari a garantire l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione effettiva, la segretezza ove necessario, la verificabilità e l'affidabilità delle votazioni espresse a distanza.

Di ogni riunione è redatto verbale. L'Assemblea nomina un segretario verbalizzante; i verbali possono essere formati e sottoscritti in forma analogica o digitale.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (CD) è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, eletti dall'Assemblea, i quali restano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo determina, in concerto con il Presidente, l'indirizzo politico di PRT

Nel caso in cui i membri del CD siano in numero pari, nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e, ove ritenuto necessario, il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite alla medesima persona.

Salvo che non vi siano oggettive ragioni ostative, il CD si riunisce in via telematica, con le stesse modalità e con gli stessi strumenti utilizzati per l'Assemblea degli associati.

Art. 9 – Funzioni delle cariche del Consiglio Direttivo

- Il **Presidente**, il quale rappresenta legalmente l'associazione anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni e gli indirizzi;
- Il **Vicepresidente**, il quale è chiamato a sostituire il presidente nel caso di suo temporaneo impedimento o in caso di conflitto di interesse ed al quale è demandato il compito di verbalizzare le riunioni del CD, fino alla nomina del segretario dell'Associazione;
- il **Segretario**, il quale è responsabile della redazione dei verbali durante le riunioni del Consiglio Direttivo e della loro successiva conservazione, svolge attività di gestione della corrispondenza, sia in entrata che in uscita, e supporta il Presidente ed il Consiglio Direttivo in varie attività amministrative, inclusa la gestione del rinnovo delle cariche e delle domande di ammissione a socio;
- Il **Tesoriere** (se nominato), al quale è demandata la gestione contabile e patrimoniale dell'associazione.

Qualora il CD sia formato da più di tre rappresentanti, le funzioni dei consiglieri ulteriori rispetto ai rappresentanti necessari sono stabilite direttamente dal consiglio direttivo.

Art. 10 – Comunicazione esterna e uso del nome dell'associazione

Le comunicazioni ufficiali, le note stampa e le prese di posizione rese in nome dell'associazione sono effettuate dal Presidente o, in sua assenza o su sua delega, dal Vicepresidente.

Possono altresì rendere comunicazioni ufficiali in nome dell'associazione i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Assemblea, nei limiti delle deleghe o autorizzazioni loro conferite dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Le modalità di utilizzo del nome, del simbolo e degli strumenti di comunicazione dell'associazione sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Iniziative politico-elettorali

L'associazione, in coerenza con le proprie finalità statutarie, può promuovere, sostenere o partecipare a iniziative politico-elettorali di ambito locale e può autorizzare l'uso della propria denominazione e del proprio simbolo secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti interni.

Art. 12 - Il Consiglio degli esperti.

Sono chiamati a far parte del Consiglio degli esperti, se nominato, soggetti di eminenti capacità professionali e di specchiata condotta, esperti in un determinato settore.

La nomina dei membri del Consiglio degli esperti è di competenza del CD. L'Assemblea, con propria delibera, può proporre al CD la nomina di uno o più membri del Consiglio degli esperti. La carica ha durata quinquennale e può essere rinnovata con il consenso delle parti.

Al Consiglio degli esperti o ad un singolo consigliere può essere demandato di rendere un motivato parere inerente specifici aspetti. Il parere non è vincolante per l'associazione e non comporta l'insorgenza di responsabilità in capo al consigliere.

L'attività del Consiglio e dei consiglieri è gratuita, salvo quanto previsto all'art. 6 u.c..

Art. 13 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi volontari;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi effettuate anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, nel rispetto delle normative vigenti;
- eventuali contributi pubblici o privati;
- proventi da attività svolte in conformità agli scopi sociali.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili.

Art. 14 – Scioglimento

L'associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo possono essere deliberati soltanto dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata con il medesimo ordine del giorno per tre riunioni consecutive.

La deliberazione di scioglimento è valida soltanto se, in ciascuna delle tre assemblee straordinarie consecutive, riporta il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Tra una convocazione e la successiva devono intercorrere almeno 7 giorni.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera la devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre associazioni o enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe o comunque coerenti con le finalità dell'associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.